

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 31556/14197

FONDAZIONE ANNA PALLINI ETS

S T A T U T O

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) è costituita su iniziativa dei Sig.ri Costantino Pallini e Roberta Biavardi la fondazione in partecipazione denominata "FONDAZIONE ANNA PALLINI - ETS" con sede in Traversetolo (PR).

Il trasferimento eventuale della sede all'interno del Comune di Traversetolo non comporterà modifica statutaria e verrà pertanto effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri. L'istituzione di sedi secondarie avverrà previa delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri e conseguente comunicazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

ART. 2 SCOPO E ATTIVITA'

La Fondazione viene costituita in ricordo di "Anna Pallini" morta in un incidente stradale del 2018 al fine di portare avanti i suoi ideali diretti alla creazione di relazioni autentiche fondate sui valori della giustizia e dello scoutismo.

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,

solidaristiche, e di utilità sociale con l'obiettivo di acquisire, predisporre, aprire e gestire una o più "Comunità Educanti" attraverso i valori e il metodo educativo scout e aperta alle relazioni col territorio ed a tal fine potrà svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 comma 1 lettera "d" del D.Lgs 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 (art.5 comma 1 lettera "e" del D.Lgs 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art.5 comma 1 lettera "f" del D.Lgs 117/2017)

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 comma 1 lettera "h" del D.Lgs 117/2017);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5 comma 1 lettera "i" del D.Lgs 117/2017);

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art.5 comma 1 lettera "v" del D.Lgs 117/2017);

- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.255, e successive modificazioni (art.5 comma 1 lettera "y" del D.Lgs 117/2017);

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato, la Fondazione si propone di:

1. richiamare l'attenzione sui problemi giovanili in genere, con le seguenti modalità:

a. permettere lo studio dei problemi giovanili e lo scambio di esperienze tra i vari movimenti che tendono alla formazione dei giovani;

b. sostenere la formazione morale ed educativa dei giovani;

c. promuovere incontri, nazionali ed internazionali, fra i giovani sotto il profilo sia dell'approfondimento dei problemi giovanili che delle loro concrete attuazioni;

d. coordinare e potenziare le iniziative che direttamente od indirettamente possono contribuire a far sorgere, aiutare, sostenere movimenti giovanili;

e. istituire, con le debite autorizzazioni, centri di ritrovo e di studi giovanili;

	f. promuovere e offrire spazi per programmi di formazione,	
	corsi, stages, seminari, campi destinati a ragazzi per la	
	preparazione al mondo del lavoro; (competenze trasversali);	
	g. potrà stipulare apposite convenzioni con altri enti che	
	abbiano scopi e finalità analoghi;	
	2. promuovere, sostenere e diffondere i movimenti giova-	
	nili, in particolare il movimento scout con le seguenti moda-	
	lità:	
	a. consentire lo svolgimento di attività formative per	
	scout e per capi quali campeggi, campi scuola e di specializ-	
	zazione;	
	b. curare pubblicazioni, documentazioni ed iniziative di	
	formazione per divulgare i valori e la metodologia scout;	
	c. promuovere, sovvenzionare e gestire scambi culturali	
	internazionali tra gruppi scout;	
	3. fare conoscere le finalità del movimento scoutistico	
	cattolico ed attuarne il metodo educativo con le seguenti mo-	
	dalità:	
	a. accoglienza del gruppo scout della zona di operatività	
	della Fondazione;	
	b. fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per lo	
	svolgimento delle attività scout;	
	c. facilitare lo studio della natura e delle tecniche	
	scout, anche attraverso la realizzazione di strutture fisse o	
	terreni di accesso per educazione al campeggio ed alla vita	

all'aria aperta;

4. promuovere, sostenere iniziative di informazioni e formazione con il coinvolgimento di enti e aziende attive a livello territoriale, nazionale e internazionale.

5. promuovere e favorire iniziative per la formazione permanente di adulti nella metodologia scout, impegno nel volontariato e nella cittadinanza attiva (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata);

6. Promuovere l'impegno civico con modalità adatte a ogni fascia d'età (dai bambini agli adulti);

7. promuovere collaborazioni con le associazioni del territorio che condividono lo stesso approccio e gli stessi valori.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di

Amministrazione.

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari,

che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali, il tutto nel rispetto dei criteri e dei limiti prescritti dall'art. 6, comma 1°, Codice del Terzo Settore;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di peri-

zia, prudenza e diligenza.

ART. 5 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto, sia indiretto ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Gli utili e/o gli avanzi d'esercizio devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 6 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in

orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 7 PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

E' istituito un apposito registro dei Partecipanti alla Fondazione nel quale verranno annotate la relativa iscrizione e cessazione della qualifica. Il registro farà piena fede anche ai fini della convocazione dell'Assemblea Generale.

L'adesione dei Partecipanti alla Fondazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di apposita domanda formulata per iscritto dal soggetto interessato. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà in senso affermativo o negativo con decisione motivata, sempre per iscritto, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

L'aspirante Partecipante non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà redigere apposito regolamento disciplinante la predetta materia.

ART. 8 FONDATORI

Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ART. 9 PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti versano annualmente la quota di adesione determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La quota di adesione è dovuta solo dai Partecipanti che contribuiscono alla vita della Fondazione unicamente mediante contributi economici, mentre è facoltativa e libera per i Partecipanti che contribuiscono come volontari.

La qualifica di Partecipante, per i Partecipanti che contribuiscono alla vita della Fondazione unicamente mediante contributi economici, si perde per decadenza a causa del mancato versamento della quota di adesione alla scadenza annuale.

La qualifica di Partecipante, per i Partecipanti che contribuiscono alla vita della Fondazione unicamente come volontari, si perde per decadenza a causa della mancata attività di

volontariato per un anno.

ART. 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Organo di Controllo;
- Revisore legale;
- Assemblea Generale.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione di riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

ART. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale si compone di tutti i Fondatori e Partecipanti che hanno concorso alla costituzione e aderiscono alla Fondazione nei modi stabiliti dal presente Statuto; gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona dal medesimo designata. Nelle assemblee hanno diritto al voto i Partecipanti in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Partecipanti. Ogni Partecipante potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Partecipante con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. Le deleghe non potranno essere conferite ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea generale:

- Approva la relazione programmatica annuale con relativo bilancio della Fondazione;
- Nomina l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti quando obbligatorio per legge;
- Approva le modifiche allo Statuto, delle quali si è fatto promotore esclusivamente il Consiglio di Amministrazione;
- Approva la trasformazione, la fusione, la scissione della Fondazione di cui si è fatto promotore il Consiglio di Amministrazione;
- Approva le linee guida annuali della Fondazione ed esprime parere non vincolante sui programmi di attività della Fondazione e su ogni argomento sottopostole dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio mediante avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, o anche consegnato a mano, oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, inviato al domicilio dei fondatori e dei partecipanti risultante dall'apposito registro, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convo-

	cazione può avvenire a mezzo strumento anche telematico che	
	ne attesti la ricezione, con un preavviso di 48 ore. L'avviso	
	di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno	
	e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello individuato per la prima con-	
	vocazione.	
	E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in assem-	
	blea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del	
	voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia pos-	
	sibile accertare l'identità del Partecipante che interviene e	
	vota.	
	L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della	
	maggioranza dei Partecipanti in prima convocazione e qualun-	
	que sia il numero dei Partecipanti intervenuti o rappresenta-	
	ti in seconda convocazione e delibera a maggioranza di voti.	
	L'Assemblea delibera sulle modifiche dello statuto, sulla	
	trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.	
	Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il	
	voto favorevole della metà più uno dei Partecipanti, in se-	
	conda convocazione occorre la presenza, in proprio o per de-	
	lega, di almeno metà dei Partecipanti e il voto favorevole	
	dei tre quarti dei presenti.	
	Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano	
	la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione non hanno diritto di voto.	

	Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal	
	Vicepresidente. In caso d'assenza anche del Vicepresidente,	
	la riunione sarà presieduta dal più anziano d'età dei Parte-	
	cipanti presenti alla riunione. Il presidente dell'Assemblea	
	designa per ogni riunione un segretario.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale fir-	
	mato dal Presidente e dal segretario.	
	ART. 12 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.	
	presieduto di diritto dal fondatore Sig. Pallini Costantino o	
	da un Partecipante da lui indicato.	
	Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di	
	membri, ivi il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	non inferiore a 3 e non superiore a 6.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e durano in cari-	
	ca per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e potranno	
	essere rinominati.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere in	
	ogni momento revocati dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, anche in assenza di giusta causa.	
	In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più	
	consiglieri il Presidente del Consiglio di Amministrazione	

provvederà alla nomina dei sostituti.

In ogni caso non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 D.Lgs 117/2017.

ART. 13 RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente, su espressa richiesta avanzata da almeno tre dei suoi membri oppure per disposizione dell'Autorità Amministrativa preposta.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta cartacea o elettronica, o qualunque altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, spedita con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero in caso di urgenza con almeno tre giorni di preavviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno due volte l'anno, in tempo utile, a sensi di legge, per l'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, sempre a termine di legge.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti la maggioranza dei membri, oltre al Presidente, e le stesse devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, ove non diversamente disposto dallo statuto.

Le votazioni si fanno per appello nominale.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal membro più anziano di nomina e, nel caso di nomina contemporanea, da quello più anziano di età.

Ai fini della determinazione della validità delle delibere, si dovranno astenere i consiglieri nei confronti dei quali si presenti un conflitto di interessi in relazione all'oggetto della delibera.

I verbali delle riunioni sono stesi dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso su apposito libro preventivamente numerato e vidimato dal Notaio.

ART. 14 COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare, salvo quanto già stabilito dal presente statuto, il Consiglio di amministrazione:

a) attua le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi per il raggiungimento dello scopo della stessa;

b) delibera in genere su tutti gli atti che interessano la Fondazione medesima;

c) ha la facoltà di approvare o meno un regolamento interno concernente il funzionamento della Fondazione;

d) redige Il bilancio preventivo e quello consuntivo accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

e) propone all'Assemblea Generale l'approvazione di eventuali modifiche statutarie finalizzate ad una migliore organizzazione della Fondazione;

f) delibera in ordine all'accettazione dei nuovi Partecipanti;

g) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni nonché all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili;

j) delibera in ordine al trasferimento della sede della Fondazione, nonché all'istituzione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera presa con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare relativamente all'esecuzione di progetti e nei limiti specificati nella delega stessa, anche persona esterna al Consiglio per le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi indicati.

La Fondazione è tenuta ad uniformarsi agli obblighi previsti dal D.lgs. 117/2017 (artt. 26, 27, 28 e 29) in relazione

all'organo di amministrazione.

ART. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- Presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Adotta provvedimenti di urgenza sulle materie indicate nel precedente art.14 riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

ART. 16 RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione programmatica con i relativi dati di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

ART. 17 BILANCIO CONSUNTIVO

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi; il tutto da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale.

ART. 18 VOLONTARI

I volontari (Art. 17 D.Lgs 117/2017) sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.117/2017, la Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per i volontari la Fondazione si farà carico di assicurazione.

ART. 19 ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE DEI CONTI

L’Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo:

- Veglia sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi

momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se obbligatoria per legge la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo purché i suoi membri siano Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

I libri sociali della Fondazione sono:

- 1) Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il libro dei verbali dell'Assemblea Generale;
- 3) Il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo;
- 4) Il Registro dei Partecipanti;
- 5) Il Registro dei Volontari.

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art.15 Dlgs 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D.lgs 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

ART. 21 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile l'Assemblea Generale approva il bilancio

consuntivo.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, Dopo l'approvazione del bilancio, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 DURATA E SCIoglimento

La Fondazione non ha limiti di durata.

In caso di estinzione e quindi di scioglimento, per qualunque causa, la conseguente liquidazione della Fondazione verrà deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri che, a maggioranza assoluta, nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore con finalità simili o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La Fondazione, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e

secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguono esclusivamente fini di solidarietà sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.

ART. 23 CLAUSOLA RINVIO E CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e delle norme di leggi vigenti in materia.

F/ti: Costantino Pallini - Roberta Biavardi - Matteo Pallini - Felice Cavalli - Ballerini Sara - Nadia Aiolfi - MASSIMILIANO CANTARELLI.

Io sottoscritto dottor Massimiliano Cantarelli, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Parma, lì 14 luglio 2025